

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1368 del 23/03/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SMT Srl per lo stabilimento sito in comune di Crevalcore, loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1341 del 18/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SMT Srl per lo stabilimento sito in comune di Crevalcore, loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² a seguito di modifica sostanziale dell'AUA vigente rilasciata dal SUAP del comune di Crevalcore con atto Prot n° 2017/0015623 del 05/06/2017, relativa alla società SMT Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Crevalcore, loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Tale atto aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 2080 del 21/04/2017, in quanto ne costituisce modifica sostanziale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società SMT Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SMT Srl, c.f e p. iva 00838020360, avente sede legale in comune di Modena, via Giardini n° 378 e stabilimento in comune di Crevalcore, loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79, ha presentato in data 24/11/2018⁸ al Suap del comune di Crevalcore una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹ per il sito produttivo che svolge attività di lavorazione ghisa conto terzi.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera; è inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche allo scarico di acque reflue attualmente autorizzato.

E' pervenuta documentazione integrativa in data 07/03/2019¹⁰ e successivamente con documentazione del 20/05/2019¹¹ è stata presentata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel marzo 2019.

In data 13/03/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE.¹²

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 14178 del 28/01/2019, **pratica SINADOC n°4534 del 2019**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Crevalcore con atto Prot 2017/0015623 del 05/06/2017 ed adottata dal ARPAE SAC Bologna con determina n°2080 del 21/04/2017

¹⁰ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PG n° 37834 del 07/03/2019

¹¹ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PG n° 78940 del 20/05/2019

¹² Agli atti di ARPAE con PG n° 40907/2019

In data 12/01/2020 è pervenuto il parere del SUAP del comune di Crevalcore ¹³ in merito al nulla osta in materia di valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base del parere espresso dal SUAP del comune di Crevalcore riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Agli atti di ARPAE con PG n° 4097 del 12/01/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

SMT Srl - comune di Crevalcore – loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione ghisa conto terzi svolta nello stabilimento in comune di Crevalcore, loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SMT Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: INGRESSO FORNO COTTURA
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: USCITA FORNO COTTURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: ESTRAZIONE BOX VERNICIATURA

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, debbono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: SABBIATURA A

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima	27000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: BANCO FINITURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE A GRAPPOLO

Portata massima 6000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: MOLE FISSE

Portata massima 6000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO COTTURA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 e UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di

misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E19 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.03.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SMT Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E2, E3, E4, E12, E13, E15, E16, E18 ed E19.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SMT Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SMT Srl - comune di Crevalcore – loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue

in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza DLgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni e la classificazione degli scarichi acque reflue contenute nell'atto rilasciato dal Comune di Crevalcore Prot. n° 17297 del 21/06/2011, che si allega di seguito, fatto salvo quanto specificato relativamente alla validità dell'autorizzazione in quanto sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 1297 del 21/06/2011 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: FASCICOLO:

RIF. VS. DOC. N.....del

21 GIU. 2011

Crevalcore,

Sig. Lamandini Leonardo
Legale Rappresentante
della Ditta S.M.T. Snc
Via Galileo Galilei, 79
Crevalcore (BO)

Oggetto: Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE 1° AREA

Vista la domanda presentata in data 21/12/2010 Prot. n. 35038 pratica SUAP n. 87/2010 dal Sig. Lamandini Leonardo nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta S.M.T. Snc, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'attività di sbavatura e verniciatura di modelli in ghisa, sita in Via Galileo Galilei n. 79 a Crevalcore (BO) ;

Dalla documentazione e dagli elaborati grafici presentati dal Sig.re sopraccitato, l'insediamento produttivo risulta costituito da tre distinti stabili:

- 1) **Stabile A**, adibito all'attività di sbavatura e verniciatura di modelli in ghisa, da cui si generano i seguenti reflui:
 - a) reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;
 - b) reflui provenienti dai servizi igienici;
- 2) **Stabile B**, adibito ad ufficio, da cui si generano i seguenti reflui:
 - a) reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;
 - b) reflui provenienti dai servizi igienici;
- 3) **Stabile C**, adibito ad uffici, spogliatoi e mensa, da cui si generano i seguenti reflui:
 - a) reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;
 - b) reflui provenienti dai locali di servizio;

Ai reflui prodotti dai suddetti stabili si aggiungono quelli provenienti dai **piazzali** e dai **parcheggi** interni a servizio dell'insediamento;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005 in base ai quali gli scarichi di cui all'attività sopraccitata, con recapito in fognatura mista (come meglio individuati



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
\\server01\Documenti\Ambiente\Ufficio\MILENA\Da vedere\S.M.T..doc

nella planimetria allegata al presente atto autorizzativo per farne parte integrante e sostanziale, risultano così classificabili:

- **Scarico 1 M : “Acque Reflue Domestiche”** derivante dall’unione dei reflui provenienti dai servizi igienici degli stabili A e B, dai coperti di parte dello stabile A e di quello B; il suddetto scarico è soggetto al Nulla Osta e relative prescrizioni rilasciato dal Gestore Del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Srl con nota Prot.n. 325 del 31/03/2011;
- **Scarico 2 IND: “Acque Reflue Industriali”** derivante dall’unione delle acque reflue provenienti dai coperti di parte dello stabile A e da quelli del C, dai piazzali e parcheggi interni a servizio dell’insediamento e dai locali di servizio dello stabile C, così classificato ai sensi dell’ Art. 67, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato del Gestore SorgeAqua;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm. ed ii.;

Visto il vigente Regolamento del Gestore SorgeAqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione n° 36 del 26/06/2008 del Consiglio di Amministrazione dell’ATO 4 di Modena;

Visto il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo scarico espresso da SORGEAQUA S.r.l., gestore del servizio di pubblica fognatura e depurazione, con nota Prot. n. 325 del 31/03/2011;

AUTORIZZA

lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue sopracitate provenienti dall’insediamento sito a Crevalcore in Via Galileo Galilei n. 79, sotto la generale osservanza del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gestore Sorgeaqua per la disciplina del Servizio Idrico Integrato allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26/06/08.

E’ fatto obbligo rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le fosse Imhoff ed i pozzetti dovranno essere vuotati con periodicità adeguata ed i rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del DLgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni; dell’avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
2. L’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di ditta specializzata in materia; degli interventi effettuati dovrà essere conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo.
3. Eseguire annualmente, relativamente all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, l’analisi delle acque scaricate ricercando i seguenti parametri:
 - a) pH, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, Solidi Sospesi, COD, COD dopo 1 h, BOD5, NH4, P totale Fe, Cu e di eventuali ulteriori parametri considerati sensibili per i quali l’impianto di trattamento garantisce il rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 Legge 152/06;
4. La Dittà dovrà presentare a Sorgeaqua Srl, la denuncia annuale degli scarichi (utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.sorgeaqua.it) con i dati relativi alla quantità e qualità del refluo scaricato durante l’intero anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
 - per la determinazione della **quantità** si dovrà fare riferimento all’ acqua proveniente da pozzo privato e da rete idrica pubblica;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
\\server01\Documenti\Ambiente\#Ufficio\MILENA\Da vedere\S.M.T..doc

- per la determinazione della **qualità** si dovrà fare riferimento ai reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Infine è fatto obbligo di:

- 1) Presentare nuova richiesta di nulla osta e/o autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) l'insediamento subisca un ampliamento, una ristrutturazione o venga adibito a diversa destinazione;
 - b) Si verifichi una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, al volume dello stesso o al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - c) La ditta si trasferisca in altro luogo;
- 2) Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della Ditta.

La presente autorizzazione avrà validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio e quindi cesserà di avere efficacia il**2.1.6.IV.2015**....., ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 8, del DLgs. 03/04/06 n. 152, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Considerato che lo scarico in oggetto non potrà essere esercitato senza autorizzazione, o proseguito con autorizzazione scaduta, il soggetto interessato dovrà presentare domanda per il relativo rinnovo almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

SI AVVERTE

- Che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa presentazione di apposita richiesta debitamente corredata dagli allegati previsti;

- Che, ai sensi dell'**art. 129** del D.Lgs. 152/06, l'Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

- Che, ai sensi dell'**art. 130** del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione può essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle leggi più sopra indicate o di mancata ottemperanza alle prescrizioni in essa contenute;

4) Che il verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) superamento dei valori limite di emissione fissati dalle leggi citate nel presente atto;
- b) mantenimento dello scarico anche dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa, revocata o non sia più valida per i motivi in essa indicati;
- c) mancata osservanza di anche una sola delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
\\server01\Documenti\Ambiente\Ufficio\MILENA\Da vedere\S.M.T..doc

determina l'applicazione delle sanzioni di cui al **Titolo 5°** del D.Lgs. 156/06.

Si precisa infine che la presente autorizzazione è relativa all'attività svolta nell' insediamento da cui si origina lo scarico, per cui il Titolare o Legale Rappresentante della Ditta è l'unico soggetto responsabile di detto scarico.



IL DIRIGENTE 1° AREA
Dott. Roberto Monaco

Allegati:

- planimetria generale dello schema fognario dello stabilimento sito Via Galileo Galilei n. 79 a Crevalcore (BO);
- Nulla osta all'allacciamento Prot. n. 325 del 31/03/2011 del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua;




Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito: : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
\\server01\Documenti\Ambiente#\Ufficio\MILENA\Da vedere\S.M.T..doc

mq. 17,20

mq. 8,48

REPARTO SBAVATURA




LABORATORIO
mq. 1250,16


CATENA DI VERNICIATURA


VERNICIATURA
mq. 638,98

sopra catena



mq. 27,24





ALLACCIAMENTO
ESISTENTE

81

730cm.

EST

B

PIAZZALE
mq. 2.521

UFFICIO
mq. 23.84

ANTI
mq. 2.04

UFFICIO
mq. 9.20

WC
DOCCIA
mq. 3.60

PVC Ø140

PVC Ø160

ORGANIS s.r.l.
FINALE EMILIA (MO)

ORGANIS s.r.l.
FINALE EMILIA (MO)

14

13cm.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43

44

40X40

PVC Ø125

50X60

40X40

PVC Ø125

40X40

PVC Ø125

40X40

PVC Ø125

PVC Ø125

DO
MATERIA
SMERIGLIATURA

DO
MATERIA
SMERIGLIATURA

PORTICO



Autorizzazione Unica Ambientale

SMT Srl - comune di Crevalcore – loc. Palata Pepoli - via G.Galilei n° 79

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Parere favorevole espresso dal Comune di Crevalcore Prot n. 2020/000889 del 11/01/2020 riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP

via Persicetana, 226 40014 Crevalcore (BO)

Tel. 051/98.83.11 Fax 051/98.09.38

www.comune.crevalcore.bo.it

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

Rif. Prot. n. 32302 del 24/11/2018

Pratica SUAP 343/2018

Prot. n. 2020/0000889 del 11/01/2020

Titolo 6 Classe 11 Fascicolo 86/2018

Spett.le ARPAE

aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA - attività di lavorazione ghisa conto terzi
Crevalcore - via Galilei n. 79 - Fg. 23, Mapp. 170 - ditta S.M.T. srl**

la Responsabile dell'Area Tecnica

In merito a quanto in oggetto, visto l'Avvio del procedimento di cui al ns. prot. n. 2416 del 28/01/2019 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'Autorità competente è ARPAE;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese nella valutazione di impatto acustico, datata 25/03/2019 e pervenuta in data 27/03/2019 con prot. 8989, a firma del Tecnico Competente in Acustica ambientale Per. Ind. Gabriella Cappoli Muzzioli;

Visto il contributo istruttorio con parere favorevole di ARPAE in data 25/10/2019, pratica Sinadoc 4534-30677 (ns. prot. 30705/2019), che si intende integralmente richiamato;

Visti il PSC e il RUE vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Area prevalentemente industriale" (limiti dBA: 70 diurno - 60 notturno);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore - del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la *relazione di valutazione di Impatto Acustico* redatta dal Per. Ind. Gabriella Cappoli Muzzioli, dalla quale risultano rispettati i limiti massimi e differenziali dei livelli sonori previsti dalla Classificazione comunale;

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA

alla realizzazione di opere e interventi oggetto

la Responsabile dell'Area Tecnica

arch. Elena Melloni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Comune di Crevalcore

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.